

SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' AGRARIA DI
GALLICANO NEL LAZIO E L'ASSOCIAZIONE FARE AMBIENTE
AMIAMO GALLICANO NEL LAZIO OdV".

Premesso:

Che l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio è favorevole ad accogliere richieste di collaborazione avanzate da Associazioni per l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione di percorsi di proprietà dell'Ente;

Che l'Associazione denominata _____, con sede in _____ ha chiesto di poter effettuare _____;

Che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 22 del 26.03.2021 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dei rapporti intercorrenti tra le associazioni e l'Università di Gallicano nel Lazio;

Che con deliberazione del Consiglio di Gestione n. 30 del 4.05.2021 sono stati rettificati e integrati gli articoli 3 e 4 del predetto schema ed è stato inserito l'art. 4 bis e, inoltre, è stato approvato lo schema così rettificato;

tutto ciò premesso e considerato,

tra

- l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio, C. Fisc. _____, rappresentato dal sig. _____, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

e

- l'Associazione "Fare Ambiente Amiamo Gallicano nel Lazio OdV", C. Fisc. _____, rappresentata dal sig. _____, nella sua qualità di _____;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

L'Ente, come sopra rappresentato, concede, per quanto di competenza, secondo i termini e le modalità stabilite nel presente accordo, all'Associazione "Fare Ambiente Amiamo Gallicano nel Lazio OdV" che accetta, a mezzo del proprio rappresentante, di ripristinare e valorizzare il percorso dell'Acqua Rossa attraverso la pulitura occasionale del percorso, con spese e oneri a suo totale carico.

Art. 3

L'Associazione eseguirà i lavori e la attività indicate al precedente art. 2 in conformità alle indicazioni che verranno date dall'Ente e nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in tema di tutela e salvaguardia degli habitat naturali, della fauna e della flora presenti nel luogo.

L'Università Agraria si riserva la facoltà di verifica e sorveglianza delle attività oggetto dell'accordo.

Art. 4

L'Associazione dichiara di conoscere i rischi specifici esistenti nell'ambito del lavoro di cui trattasi.

L'Associazione è direttamente responsabile verso l'Ente e i terzi, dei danni causati, per propria colpa, abuso o trascuratezza, nell'effettuazione dei previsti interventi.

L'Associazione assume la piena ed esclusiva responsabilità per l'esecuzione delle attività descritte al precedente art. 2 sia nei confronti delle persone che eseguiranno tali attività che nei confronti di terzi privati, di enti terzi preposti al rispetto della normativa vigente in tutti gli ambiti interessati alla predette attività.

Al riguardo il Presidente dell'Associazione dichiara di impegnarsi a stipulare apposita polizza assicurativa con massimali di € 5.000.000,00 e € 2.000.000,00 per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi per danni a persone o cose da attribuire all'azione della medesima. Detta polizza dovrà essere presentata prima dell'inizio delle attività, pena la nullità del presente atto.

L'Associazione si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nello svolgimento delle iniziative.

L'Associazione assicura i propri operatori volontari inseriti nelle attività indicate all'art. 3 contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, con capitali assicurati per persona non inferiori a € 500.000,00 in caso morte e di € 2.000.000,00 in caso invalidità permanente, ed inoltre assicura per la responsabilità civile per i terzi e i prestatori di lavoro, con adeguati massimali.

L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. 4 bis

La presente convenzione avrà la durata di anni uno e decorrerà dalla stipula della presente convenzione.

Nel caso l'associazione risultasse inadempiente, l'Ente, a suo insindacabile giudizio, potrà tuttavia sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente risolta la convenzione, fatto salvo, il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Università Agraria può inoltre revocare la convenzione a fronte del sopravvenire di fatti o atti di prevalente interesse pubblico.

Qualora l'Associazione intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con l'Università Agraria deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data in cui intende interrompere le attività oggetto di convenzione.

Resta inteso che la presente non dà diritto all'uso esclusivo del percorso.

Art. 5

Ogni eventuale contratto sottoscritto dall'Associazione con soggetti terzi per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente accordo comportano la responsabilità della stessa.

Art. 6

Per quanto non specificatamente contemplato, si fa espresso riferimento al codice civile e a norme e regolamenti generali vigenti in materia.

Art. 7

Tutte le controversie che possono insorgere fra le parti, qualora non risolte direttamente, saranno deferite al competente Foro di Tivoli.

Gallicano nel Lazio, _____

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Università Agraria di Gallicano nel Lazio

Per l'Associazione
